



Ufficio Giudice Sportivo

Decisione n. GSP17226

Data: 12/03/2018

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 12/03/2018 relativo all'incontro (11125) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Odegar - Asiago (VI) il 11/03/2018 tra Asiago Junior 1935 U19 (706) e HC Pustertal Junior U19 (620).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:

Squalifica per 4 giornate inflitte al giocatore **Grossgasteiger Gregor** (società HC Pustertal Junior Associazione Sportiva Dilettantistica 620) per violazione degli artt.17 - 9.2.6 e 15.1 del Codice delle Penalità.

Squalifica per 1 giornate inflitte al giocatore **Vankus Marek** per violazione dell' art.15.2 del Codice delle Penalità.

D) Motivazione:

Grossgasteiger Gregor : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 35.20, dopo la segnatura di un gol da parte della squadra di casa, il predetto giocatore afferrava il giocatore avversario Vankus Marek per la griglia di protezione del viso, sfilandogli il casco e lo incitava ad iniziare una rissa che prendeva successivamente avvio tra i due tesserati.

Veniva così punito con una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola 141. vii del Regolamento Ufficiale di Gioco.

La sanzione disciplinare più severa inflitta al giocatore pusterese, rispetto a quella comminata all' atleta della squadra di casa, si giustifica con il fatto che il tesserato Grossgasteiger Gregor si è reso responsabile, in rapida successione, di tre distinte violazioni del Codice delle penalità, che prevedono quale sanzione minima, rispettivamente, una giornata (violazione art.17), una giornata (violazione art. 15.1) e due giornate (violazione art.9.2.6). Si precisa infine che detta sanzione sarà **da scontarsi, in tutto o in parte, eventualmente anche nella prossima stagione sportiva.**

Vankus Marek : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 35.20, dopo la segnatura di un gol da parte della propria squadra, veniva affrontato dall' avversario Grossgasteiger Gregor che lo afferrava per la griglia di protezione del viso, sfilandogli il casco e lo incitava ad iniziare una rissa che prendeva successivamente avvio tra i due tesserati.

Veniva così punito con una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola 141. vii del Regolamento Ufficiale di Gioco.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. H.c.asiago Junior 1935 (706).

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra HC Pustertal Junior Associazione Sportiva Dilettantistica (620).



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

Stagione sportiva **2017-2018**

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi